

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Enrico Giovannini a presidente dell'ISTAT. Atto n. 42 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
Sull'ordine del giorno	17

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri (<i>Esame e rinvio</i>)	17
--	----

SEDE LEGISLATIVA:

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1511 Grimoldi (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	21
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina del professor Enrico Giovannini a presidente dell'ISTAT.

Atto n. 42.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di nomina in titolo

è stata assegnata alla Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera. Con la lettera di trasmissione della richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha reso noto che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 24 luglio 2009, ha avviato la procedura per la nomina del professor Enrico Giovannini a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il ministro ha comunicato che il Governo, dopo aver attentamente esaminato l'attività finora svolta dal prof. Giovannini e il suo profilo professionale, ha ritenuto che egli abbia i requisiti per assumere l'incarico di presidente dell'ISTAT.

Come risulta dal *curriculum* allegato alla proposta in esame, Enrico Giovannini è professore ordinario di statistica econo-

mica presso la facoltà di economia dell'Università di Roma « Tor Vergata » ed è quindi in possesso del requisito richiesto per la nomina a presidente dell'ISTAT dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che dispone che il Presidente dell'Istituto sia scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini. Risulta altresì dal *curriculum* che il prof. Giovannini ha ricoperto numerosi ed importanti incarichi sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, nell'ambito dell'ISTAT ha ricoperto la carica di direttore del Dipartimento di contabilità nazionale e analisi economica, di dirigente *ad interim* del Dipartimento diffusione e banche dati e di direttore centrale delle statistiche su istituzioni e imprese. Dal 2001 è Direttore e *Chief Statistician* dell'OCSE; vanta inoltre una vasta produzione scientifica nei campi della statistica e dell'economia.

In conclusione, considerato che la figura del prof. Giovannini appare rispondente ai requisiti previsti dalla legge per la presidenza dell'ISTAT, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Sesa AMICI (PD), sottolineata l'importanza del ruolo svolto dall'ISTAT nel fornire un quadro preciso e quanto più aggiornato possibile della mutevole realtà del Paese, valuta favorevolmente la proposta di nomina formulata dal Governo: il *curriculum* del prof. Giovannini attesta infatti senza dubbio quelle qualità di rigore, professionalità e preparazione scientifica che sono indispensabili per assolvere al meglio al delicato incarico di presidente dell'Istituto. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

Pierluigi MANTINI (UdC) si associa alle dichiarazioni di apprezzamento espresse dalla deputata Amici nei confronti del prof. Giovannini, il quale, stando al *curriculum* trasmesso dal Governo, ha non solo una preparazione ed una produzione scientifica di grande rilievo, ma anche un'esperienza importante in organismi nazionali ed internazionali di primo piano.

Dichiara pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

Raffaele VOLPI (LNP), rilevato che quello del prof. Giovannini è un profilo di indiscutibile valore scientifico e professionale, in grado di garantire che l'ISTAT seguiti a svolgere il suo essenziale ruolo nel Paese, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Maurizio BIANCONI (PdL) si unisce ai giudizi di gradimento per la figura del prof. Giovannini, il cui *curriculum* vanta, oltre alle qualifiche di preparazione ed esperienza, anche una corposa produzione scientifica. Nel dichiarare quindi il voto favorevole del suo gruppo, constata con soddisfazione che è sempre possibile individuare, per le nomine di competenza governativa, figure sulle quali le diverse parti politiche si possano trovare d'accordo.

Mario TASSONE (UdC), espresso apprezzamento per la figura del prof. Giovannini, ricorda che l'ISTAT svolge anche un ruolo di grande rilevanza pubblica in quanto dai suoi rilevamenti dipendono, tra l'altro, gli adeguamenti automatici di retribuzione e molte scelte politiche. Dopo aver poi ricordato che sulla proposta di nomina in esame le Camere si esprimono ai sensi della legge n. 14 del 1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, ritiene sia giunto il momento di riflettere sull'idoneità di tale legge a garantire al Parlamento un effettivo controllo sui soggetti nominati dal Governo a questa o quella carica: dopo l'espressione del parere, infatti, si tende a non prestare più attenzione all'operato del soggetto nominato, mentre sarebbe invece utile seguirne l'azione.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che l'esigenza posta in evidenza dal deputato Tassone potrebbe essere soddisfatta, nel caso di specie, mediante periodiche audizioni del presidente dell'ISTAT. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dà

notizia delle sostituzioni comunicate alla presidenza ed indice la votazione sulla proposta di parere favorevole da lui formulata.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione.

Presenti	33
Votanti	32
Maggioranza	17
Astenuti	1
Hanno votato sì	30
Hanno votato no	2

(La Commissione approva).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bernini Bovicelli, Bertolini, Bianconi, Bruno, Calabria, Calderisi, Dal Lago, De Girolamo, Distaso, Luciano Dussin, Ferrari, Fiorio in sostituzione di D'Antona, Fontanelli, Laffranco, Lo Moro, Lorenzin, Mannino, Mantini, Naccarato, Oliverio in sostituzione di Minniti, Pianetta in sostituzione di La Loggia, Piccolo, Santelli, Sbai, Stasi, Tassone, Vanalli, Vassallo, Volpi, Zaccaria e Zeller.

Si è astenuto il deputato Favia.

Sull'ordine del giorno.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di passare ora all'esame della relazione del Governo concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.05.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 29 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 15.05.

Relazione concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, ricorda che la relazione del ministro per la semplificazione normativa che la Commissione si accinge ad esaminare è stata presentata alle Camere in attuazione del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, il quale ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal 16 dicembre 2009, di circa 28.500 atti normativi di rango primario. La presentazione della relazione è stata voluta dal Parlamento – che a tal fine ha modificato il decreto-legge in sede di conversione – al fine di poter compiere una verifica di medio termine su tali abrogazioni con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 16 dicembre.

Prima di venire alla relazione converrà riepilogare brevemente il quadro degli interventi in materia di semplificazione normativa.

Il meccanismo di base è quello denominato « taglia-leggi » e individuato nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. Si tratta del meccanismo consistente nella ricognizione della legislazione effettivamente vigente e nella connessa abrogazione automatica e « cumulativa » della legislazione restante (cosiddetta ghigliot-

tina). A tal fine il citato articolo prevede una delega per la ricognizione, mediante decreti legislativi, entro il 16 dicembre 2009, della normativa vigente nei diversi settori dell'ordinamento disponendo l'abrogazione complessiva di tutta la legislazione non « salvata ». Il 12 giugno 2009 il Consiglio dei ministri ha approvato il primo schema di decreto legislativo attuativo della delega, il quale è passato quindi all'esame del Consiglio di Stato, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 luglio scorso, e deve essere ora vagliato dalla Conferenza unificata.

Il meccanismo « taglia-leggi » è stato poi integrato e rivisto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dal decreto-legge n. 200 del 2008, i quali hanno disposto l'abrogazione, nel complesso, di circa 32.000 atti normativi espressamente individuati, anche successivi al 1970 (che è la data di discriminazione individuata dalla delega).

L'azione di semplificazione è ulteriormente rafforzata dalla previsione di testi unici compilativi, introdotta nella legge n. 400 del 1988 (articolo 17-*bis*) ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

La citata legge ha anche apportato modifiche al meccanismo taglia-leggi di cui all'articolo 14, commi 12-24, della legge n. 246 del 2005. A seguito di tali modifiche, l'articolo reca una triplice delega legislativa finalizzata a:

individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 che devono rimanere in vigore, al fine di sottrarle alla « ghigliottina »;

semplificare e riordinare le materie di volta in volta considerate;

abrogare espressamente le disposizioni legislative statali che siano state oggetto di abrogazione tacita o implicita ovvero abbiano esaurito la loro funzione, siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

La legge n. 69 ha inoltre differito la decorrenza della 'ghigliottina' rispetto alla data di scadenza della delega « principale ».

Il procedimento disegnato dalla citata legge n. 246 si articola quindi – a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69 – in più tempi.

In primo luogo è prevista l'individuazione da parte del Governo, entro il 16 dicembre 2007, delle disposizioni statali vigenti per ciascun settore legislativo e delle loro incongruenze o antinomie. Questo passaggio è stato espletato con la relazione trasmessa al Parlamento il 14 dicembre 2007.

È prevista poi la ricognizione – con decreti legislativi, entro il 16 dicembre 2009 – delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 da ritenersi indispensabili, le quali sono pertanto sottratte alla ghigliottina insieme alle disposizioni direttamente indicate dalla medesima legge n. 246. Con i medesimi decreti legislativi si provvede altresì « alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto ».

È prevista quindi l'abrogazione generalizzata e automatica di tutte le disposizioni non incluse nei decreti legislativi di ricognizione della legislazione vigente. L'abrogazione decorre un anno dopo la scadenza del termine per l'esercizio della predetta delega, vale a dire a partire dal 16 dicembre 2010. Entro la medesima data il Governo è chiamato inoltre ad adottare decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni legislative statali che siano state oggetto di abrogazione tacita o implicita ovvero abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di contenuto normativo effettivo o siano comunque obsolete.

Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di ricognizione della legislazione indispensabile – ossia tendenzialmente entro la fine del 2012 – il Governo può adottare decreti legislativi recanti disposizioni integrative, di riassetto o correttive. Per quanto riguarda i decreti recanti disposizioni di

riassetto, entro un anno dalla loro entrata in vigore il Governo potrà ancora adottare disposizioni integrative e correttive.

Al meccanismo di abrogazione automatica sono sottratte, oltre alle disposizioni che i decreti legislativi individueranno come indispensabili, anche una serie di disposizioni individuate direttamente dalla legge delega: si tratta delle disposizioni codicistiche o di testi unici; di disciplina degli organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale o dell'ordinamento delle magistrature; di esplicitazione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente; di adempimento di accordi internazionali o di obblighi comunitari; in materia previdenziale e assistenziale; tributarie e di bilancio.

Come si è detto, sul procedimento di ricognizione delle disposizioni vigenti che era il solo ad essere previsto dalla delega di cui alla legge n. 246 del 2005, si è innestato, fin dall'inizio della corrente legislatura, uno speculare meccanismo di ricognizione delle disposizioni superate e quindi da abrogare.

L'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha infatti previsto l'abrogazione di numerosi atti normativi di rango primario espressamente individuati, anche successivi al 31 dicembre 1969. Si tratta – nel testo del decreto-legge vigente alla data del 1° luglio 2009 – di 3.294 atti abrogati.

Il successivo decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, e successive modificazioni, prevede l'abrogazione di ulteriori 27.364 atti normativi emanati nel periodo compreso tra il 1861 ed il 1947.

Tale abrogazione avrà effetto dal 16 dicembre 2009: in sede di conversione del decreto-legge si era infatti deciso di far coincidere la decorrenza delle abrogazioni espresse con quella della « ghigliottina » delle norme non salvate. La ghigliottina è stata però in seguito posticipata di un anno dalla legge n. 69 del 2009 e scatta quindi il 16 dicembre 2010, come detto.

Quanto alla relazione presentata al Parlamento, questa consta di una parte

generale e di schede sintetiche curate da ciascun Dicastero, dalla Presidenza del Consiglio e da due Dipartimenti della Presidenza.

La parte generale fornisce innanzi tutto alcuni dati sugli atti normativi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dal 1861 al 2008.

Risultano essere 450.000 gli atti complessivamente pubblicati, molti dei quali sono decreti ministeriali, non sempre di natura normativa; 185.000 sono gli atti normativi numerati, dei quali 33.490 leggi, 5.403 decreti-legge, 10.091 regi decreti-legge, 71.457 regi decreti (di natura sia secondaria che primaria) e 46.692 decreti del Presidente della Repubblica (in taluni casi di rango primario).

La relazione ripercorre quindi il percorso compiuto nell'ambito della delega taglia-leggi, soffermandosi sulla relazione trasmessa al Parlamento dal sottosegretario Pajno il 14 dicembre 2007, in ossequio alla previsione dell'articolo 14, comma 12, della legge n. 246 del 2005.

In quest'ultima relazione si censivano 21.691 atti di rango legislativo formalmente vigenti, circa 9.000 dei quali indicati dai vari Dicasteri e 12.000 « rinvenibili come vigenti nelle diverse banche dati private esistenti ». Il censimento aveva anche evidenziato che « dei 21.691 atti di rango primario, 7.000 erano anteriori al 1970. Da una prima stima emergeva, tuttavia, che un quarto del totale complessivo degli atti potevano considerarsi obsoleti ».

Proprio a partire da questa rilevazione, è stato inserito, nel decreto-legge n. 112 del 2008, l'articolo 24 con il relativo allegato, che prevedeva, nella versione originaria, l'abrogazione di 3.570 atti, anche successivi al 1970. Nel testo vigente al 1° luglio 2009 le abrogazioni risultano – come anzidetto – 3.294: sono stati quindi « recuperati » quasi 300 provvedimenti.

Il decreto-legge n. 200 del 2008 nasce invece da una ulteriore rilevazione, effettuata sugli atti normativi di rango primario presenti nella banca dati curata dalla Corte di cassazione. L'obiettivo perseguito dal decreto consiste nella « dichiarazione

espressa dell'intervenuta abrogazione di atti puntualmente individuati»: ciò affinché « non possano sorgere dubbi circa gli atti vigenti, anche ai fini del loro inserimento nella prossima banca-dati pubblica delle leggi in vigore ».

Infine, la relazione dà conto del lavoro effettuato per dare attuazione alla delega taglia-leggi, sottolineando in particolare che nonostante la complessità del meccanismo e le diverse sensibilità manifestate dalle amministrazioni al riguardo, soprattutto per le norme rientranti nella competenza di più amministrazioni, la ricognizione è stata effettuata con rigore ed in tempi ragionevoli.

La relazione evidenzia inoltre come, accanto al problema delle norme primarie, vi sia anche quello delle norme secondarie. È infatti emerso come esistano migliaia, anzi decine di migliaia di atti regolamentari obsoleti, superati, ormai inutili eppure formalmente ancora vigenti. Il prossimo obiettivo del Governo – chiarisce la relazione – sarà pertanto quello di fare una ricognizione precisa degli atti regolamentari per poi procedere ad ulteriori e corpose abrogazioni.

La seconda parte della relazione è composta di 12 schede relative ai Dicasteri e di 3 schede relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Dipartimenti del turismo e della pubblica amministrazione e innovazione. Si tratta di schede brevi, non completamente omogenee tra di loro per quanto riguarda l'accuratezza dei dati e il grado di dettaglio. In particolare, alcuni Ministeri si sono limitati a ripartire le abrogazioni semplicemente per aree di riferimento dei Dipartimenti, mentre altri hanno operato una più significativa ripartizione per materie. Infine, il Ministero degli affari esteri dà conto soltanto della esclusione delle leggi di ratifica dal novero delle abrogazioni disposte dal decreto-legge n. 200 del 2008.

Roberto ZACCARIA (PD) intende richiamare l'attenzione della Commissione sul pericolo che l'intervento di semplificazione normativa portato avanti dal Governo finisca con il colpire, abrogandole,

anche leggi la cui utilità e rilevanza è ancora attuale. Tale pericolo è insito nel modo stesso in cui è stato impostato il programma di semplificazione legislativa. Questo risulta infatti, attualmente, dalla sovrapposizione a suo parere non del tutto coordinata di due meccanismi distinti: il primo è quello della legge n. 246 del 2005, che prevedeva l'individuazione delle disposizioni tuttora indispensabili e l'abrogazione cumulativa delle altre, fino al 1970, a far data da un certo momento; il secondo è quello dei decreti-legge 112 e 200 del 2008, che prevedono per contro l'individuazione puntuale delle disposizioni non più indispensabili e quindi da abrogare. La ragione di questa revisione dell'originaria impostazione del programma di semplificazione è stata illustrata dal ministro Calderoli: il Governo intende individuare espressamente le disposizioni inutili al fine di limitare i costi connessi all'attuazione della banca dati pubblica della legislazione vigente cui sta lavorando. Per il modo, tuttavia, in cui tale operazione è stata condotta si è determinato un forte rischio di abrogare anche disposizioni la cui utilità è tutt'altro che esaurita. Lo prova quanto accaduto in sede di conversione dei due decreti-legge sopra citati, quando le Camere appurarono che tra le leggi delle quali il Governo chiedeva l'abrogazione ve n'erano molte ancora applicate. Fu quindi possibile correggere gli elenchi delle disposizioni da abrogare, ma senza avere la piena certezza che tra quelle rimaste negli elenchi non ve ne fossero ancora altre da salvare. Per questo il Parlamento, modificando il decreto-legge n. 200, chiese che il Governo riferisse sul suo lavoro di individuazione delle norme superate. La relazione all'esame della Commissione doveva quindi servire a rassicurare il Parlamento illustrando un lavoro di analisi meticoloso e ragionato nei diversi settori di legislazione. Così però non è: la relazione riepiloga la vicenda del programma di semplificazione ed elenca utili dati, ma non fornisce elementi di rassicurazione circa la bontà dell'esito dell'abrogazione massiccia di migliaia di atti normativi cui si sta procedendo e non

rassicura rispetto al timore che tra le norme abrogate ve ne possano essere di ancora utili.

Per tali ragioni, esprime l'avviso che il dibattito sulle modalità di attuazione del programma di semplificazione normativa debba proseguire e propone, a questo fine, di svolgere sul tema in questione, alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre, audizioni di soggetti selezionati.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che la Commissione era convocata alle ore 15.15 per l'esame del provvedimento in sede legislativa. Considerato che molti dei componenti la Commissione hanno necessità di allontanarsi per altri impegni, invita la presidenza a sospendere la discussione sulla relazione in titolo onde permettere lo svolgimento della seduta in sede legislativa.

Jole SANTELLI (Pdl), preso atto della richiesta del deputato Volpi e considerato che l'intesa raggiunta in seno all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è nel senso che l'esame della relazione in titolo prosegue alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fermo restando che la proposta del deputato Zaccaria di svolgere alcune audizioni nell'ambito dell'esame della relazione medesima potrà essere valutata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 29 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI, indi del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Micheline Davico.

La seduta comincia alle 15.40.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.

C. 2258, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato e C. 1511 Grimoldi.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2009.

Jole SANTELLI, *presidente*, ricordato che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso, dispone l'attivazione di questi ultimi.

Ricorda che nella seduta del 14 luglio 2009 è stata svolta la discussione sulle linee generali ed è stato adottato, come testo base, il testo della proposta di legge C. 2258, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato. Ricorda altresì che nella seduta del 21 luglio 2009 è stato approvato in linea di principio l'emendamento 1.1. (*vedi allegato*) della relatrice, interamente sostitutivo dell'articolo 1, il quale è stato poi inviato alla Commissione Bilancio e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'espressione dei prescritti pareri. Tali pareri sono pervenuti e sono, da parte di entrambe le Commissioni, favorevoli.

Preso quindi atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione in via definitiva l'emendamento 1.1 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 della relatrice.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che, consistendo il progetto di legge di un solo articolo, non si farà luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procederà direttamente alla votazione finale del progetto

stesso, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del regolamento. Dà quindi notizia delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

Raffaele VOLPI (LNP), Roberto ZACCARIA (PD) e Pierluigi MANTINI (UdC) intervengono per dichiarazione di voto.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, esprime alcuni ringraziamenti.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 2258, nel testo risultante dall'emendamento 1.1 della relatrice, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la proposta di legge C. 1511 risulta assorbita.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO

**Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza
(C. 2258, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato, e
C. 1511 Grimoldi).**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza).

1. I comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello sono distaccati dalla provincia di Milano e aggregati alla provincia di Monza e della Brianza.

Conseguentemente:

a) aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2.

(Adempimenti amministrativi).

1. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione dell'articolo 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Monza e della Brianza, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.

4. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più adempimenti non siano espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 2 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi

dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

b) sostituire il titolo con il seguente: « Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione ».

1.1. Il Relatore.

(Approvato)